



**Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 10 in data 05/05/2025**

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2025 E PEF 2024/2025

L'anno **duemilaventicinque** addì **cinque** del mese di **maggio** alle ore **21:00**,
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è svolto in
seduta **Ordinaria** ed in sessione di **Prima** convocazione il Consiglio Comunale.
Risultano presenti all'inizio della discussione del presente punto i Signori:

-1 PONCET Giovanni Cesare	Presente	-7 BENINTENDI Fabrizio	Assente
-2 CANTELE Maurizio	Presente	-8 CLEMENTE Giulia	Assente
-3 TEDESCHI Emanuela	Collegato da remoto	-9 PALEARDI Alberto	Presente
-4 DETTA Francesco	Giust.	-10 LANTELME Pier Luigi	Presente
-5 PASSET GROS Monica	Collegato da remoto	-11 FONTANA Massimo	Presente
-6 QUARANTA Cesare	Collegato da remoto		

Totale Presenti: 8

Totale Assenti: 3

Assiste il Segretario Comunale Dott. MOSELE SERENA il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco PONCET Giovanni Cesare
assume la Presidenza e dispone la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2025 E PEF 2024/2025

IL CONSIGLIO COMUNALE

L'identità personale di tutti i componenti, in presenza (Poncet, Cantele, Lantelme, Fontana, Paleardi) e collegati in videoconferenza (Tedeschi, Passet Gros, Quaranta), è stata accertata da parte del Segretario Comunale, comprese le votazioni, secondo le modalità indicate nel Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi del comune in modalità telematica approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 14/04/2020.

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

DATO ATTO che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»;*

VISTO altresì quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

DATO ATTO che tale termine generale è stato tuttavia derogato, con specifico riferimento alla TARI, dall'art. 3, comma 5 *quinquies* D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, il quale ha previsto che, *«a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno»*, introducendo una disposizione di natura generale, con cui i termini per la definizione della manovra comunale in ambito

TARI sono stati distinti da quelli ordinari previsti dall'art. 151 D.Lgs. 267/2000 per l'approvazione del bilancio comunale di previsione;

EVIDENZIATO che quest'ultima norma ha formato oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 43, comma 11 D.L. 17 maggio 2022 n. 50, il quale ha previsto che *«nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile»*, così risolvendo il problema del termine entro il quale i Comuni avrebbero dovuto approvare i regolamenti e le tariffe TARI, allineandolo al termine previsto per l'adozione del bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2025 è stato prorogato al 28 febbraio 2025 con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2024, pubblicato nella G.U. del 3 gennaio 2025 n. 2;

CONSIDERATO che, con riferimento alla TARI, nella determinazione delle tariffe occorre tenere conto delle disposizioni introdotte da ARERA nel corso degli ultimi anni, con particolare riferimento alla disciplina per la predisposizione del PEF, introdotta con delibera n. 138/2021/R/RIF, con cui è stato avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022/2025 (MTR-2), approvato con successive delibere nn. 196, 282 e 363/2021/R/RIF, nell'ambito del quale ARERA ha provveduto all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

CONSIDERATO che tali disposizioni, pur essendo destinate ad incidere sulla metodologia di definizione dei Piani Finanziari TARI, non hanno introdotto specifiche modifiche in relazione ai termini di definizione delle tariffe della TARI tributo, che continuano ad essere disciplinate della L. 147/2013 e dalle norme attuative del D.P.R. 158/1999, che – in base alle norme attualmente vigenti – rimarranno applicabili anche per il 2025;

VISTO, in tal senso, l'art. 57bis, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, il quale ha disposto la proroga della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652, terzo periodo L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che *«nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1»*, stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili *«per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»* e, quindi, anche per l'anno 2025, non essendo ad oggi intervenuta alcuna disposizione di modifica di tale sistema di determinazione delle tariffe TARI da parte di ARERA;

CONSIDERATO che, in vigore di tale disposizione, anche le modalità di redazione del Piano Economico Finanziario e delle conseguenti tariffe non comportano la rigida applicazione dei parametri dettati dal D.P.R. 158/1999, essendo sufficiente indicare nelle tabelle di determinazione delle tariffe le deroghe introdotte a tali coefficienti;

VISTA, in tal senso, la Delibera n. 389/2023/R/RIF, con cui ARERA ha previsto l'«*Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)*»;

VISTO, alla luce di tali nuove disposizioni, il PEF 2024/2025 trasmesso dal Gestore del servizio, elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) ed integrato con i costi di competenza del Comune, da ritenersi confacente alle modalità di svolgimento del servizio di igiene urbana;

DATO ATTO che, in sede di approvazione delle tariffe della TARI, occorre tenere altresì conto delle indicazioni legate all'approvazione, da parte di ARERA, della Delibera n. 15/2022/R/RIF, con cui è stato introdotto il «*Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)*»;

VISTA, infine, la Delibera n. 386/2023/R/RIF, con cui ARERA ha previsto l'«*Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani*», introducendo due nuove componenti tariffarie (denominate $UR_{1,a}$ e $UR_{2,a}$), di cui è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2024 e che riguardano:

- $UR_{1,a}$: la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (art. 1, comma 2, lett. a) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b)ter) D. Lgs 152/2006) e dei rifiuti volontariamente raccolti (art. 1, comma 2, lett. b) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b)ter) D. Lgs 152/2006), con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 0,10 €/utenza per anno
- $UR_{2,a}$: la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 1,50 €/utenza per anno;

DATO ATTO che tali componenti perequative non sono destinate a trovare applicazione diretta all'interno del PEF, in quanto non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione rifiuti, ma dovranno essere inserite in fase di elaborazione degli avvisi di pagamento, per cui – pur a fronte delle criticità sollevate dall'IFEL in relazione alla loro applicazione con la nota del 13 febbraio 2024 – si ritiene che la loro istituzione non incida sulla determinazione delle tariffe TARI applicabili dal 2024 in poi, ma esclusivamente sulla disciplina relativa alla loro riscossione;

CONSIDERATO che, nella definizione delle tariffe della TARI, occorre tenere inoltre in considerazione le modifiche introdotte al D. Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) dal D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 116, che ha determinato una nuova classificazione dei rifiuti, non prevedendo più l'attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, così come la sottrazione dalla base imponibile TARI di alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole, in relazione alle superfici produttive di rifiuti speciali), che hanno già inciso sui criteri di determinazione delle tariffe della TARI degli anni 2021-2023, in particolare a fronte della modifica introdotta dal D. Lgs. 116/2020 all'art. 238, comma 10 D. Lgs. 152/2006, prevedendo la possibilità per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1, lettera b)ter), punto 2, che li conferiscono per almeno un biennio al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata

dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi di essere escluse dalla corresponsione della parte variabile della TARI;

VISTA la deliberazione di C.C. N.15 del 20.05.2024, con cui sono state approvate le tariffe della TARI per l'anno 2024;

VISTI il Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, approvato con Deliberazione di C.C. N. 11 del 14.06.2021 e riservato il suo eventuale aggiornamento nei termini di legge;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio tributi, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 267/2000 – T.U.E.L.;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità contabile, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. 267/2000 – T.U.E.L.;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1, lettera b), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 – TUEL, così come modificato dell'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Con votazione espressa in forma palese, con invito ai consiglieri a manifestare il proprio intendimento in senso favorevole, oppure manifestando l'astensione o il proprio voto contrario con alzata di mano o esplicita dichiarazione, con il seguente esito:

- Presenti	n. 8
- Astenuti	n. 3 (Paleardi, Fontana, Lantelme)
- Votanti	n. 5
- Favorevoli	n. 5
- Contrari	n. =

DELIBERA

DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI APPROVARE, ai fini della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2025, il PEF 2024/2025 trasmesso dal Gestore del servizio, elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) ed integrato con i costi di competenza del Comune, da ritenersi confacente alle modalità di svolgimento del servizio di igiene urbana e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di poter determinare le tariffe TARI da applicare nell'anno 2025;

DI APPROVARE le tariffe TARI per l'anno 2025 secondo lo schema allegato, dando atto che – sulla base di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 446/1997, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 388/2000 e dall'art. 27, comma 8 L. 448/2001, poi integrato dall'art. 3, comma 5 *quinquies* D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022 – le tariffe approvate con il presente provvedimento avranno efficacia dal 1° gennaio 2025, essendo state adottate entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione della manovra TARI da parte dei Comuni per l'anno 2025;

DI STABILIRE che, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 15^{ter} D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15^{bis} D.L. 34/2019, convertito in L.

58/2019, le tariffe approvate con la presente deliberazione potranno essere utilizzate per la riscossione della TARI anche con riferimento alle rate la cui scadenza sarà fissata prima del 1° dicembre 2025, in modo da rendere più semplice la quantificazione della Tassa dovuta su base annua ed evitare l'emissione di più avvisi di pagamento, che si renderebbe necessario adottare in caso di utilizzo delle tariffe 2024 in acconto e delle tariffe 2025 a conguaglio;

DI STABILIRE che, alla luce di quanto sopra, gli importi dovuti ai fini TARI per l'anno 2025 saranno riscossi in due rate consecutive, alle seguenti scadenze: 30.09.2025 prima rata o rata unica; 01.12.2025 seconda rata;

DI DARE ATTO CHE, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13*bis* D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2025, sulla base di quanto disposto dall'art. 15*bis* D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) con votazione espressa in forma palese, con invito ai consiglieri a manifestare il proprio intendimento in senso favorevole, oppure manifestando l'astensione o il proprio voto contrario con alzata di mano o esplicita dichiarazione, con il seguente esito:

- Presenti	n. 8
- Astenuti	n. 3 (Paleardi, Fontana, Lantelme)
- Votanti	n. 5
- Favorevoli	n. 5
- Contrari	n. =

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata.

Delibera di C.C. n. 10 del 05/05/2025

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2025 E PEF 2024/2025

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Firmato digitalmente
PONCET Giovanni Cesare

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
MOSELE SERENA



Comune di Sestriere
UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO



PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2025 E PEF 2024/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario esaminata la presente proposta di deliberazione, appone il visto di regolarità contabile, ex artt. 147 bis, 1° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 attesta l'esistenza della copertura finanziaria della presente deliberazione con esclusione di ogni valutazione in ordine al merito delle scelte effettuate dall'affidatario del budget di spesa.

☒ **Parere a rilevanza esterna: FAVOREVOLE.**

☐ **La proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.**

Sestriere, li 03/04/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
Gilardi Stefano



Comune di Sestriere
UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO



PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2025 E PEF 2024/2025

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto.

Sestriere, li 02/04/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

Prato Silvia

Comune di Sestriere (TO)

Organo di revisione

Verbale n. 10 - 2025.43 del 2 maggio 2025

PARERE SU APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2025

L'anno 2025, del mese di aprile, il giorno 21 alle ore 11:00, in Torino, ha luogo la seduta dell'Organo di Revisione dei Conti del Comune per l'esame della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 20 marzo 2025 ad oggetto "Approvazione delle tariffe tari per l'anno 2025 e PEF 2024/2025", ricevuta tramite posta elettronica in data 7 aprile 2025.

Il termine ordinariamente previsto per l'approvazione della Tariffa Rifiuti (TARI) è fissato entro il 30 aprile dell'anno cui si riferisce la tariffa ed ha efficacia dal 1° gennaio del medesimo anno.

Con Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, all'art. 1, comma 639 e seguenti, è stata introdotta la tassa per il servizio rifiuti (TARI) per la quale la medesima Legge prescrive che debba essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, previsionalmente definiti ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 (c.d. "metodo normalizzato") in apposito piano economico e finanziario approvato dall'ente, determinando la relativa tariffa a copertura integrale degli oneri, compresi quelli comunali.

Il preventivo del conto economico e finanziario (PEF) 2024-2025, soggetto ad aggiornamento biennale, è determinato sulla base di quanto indicato per il 2024 e 2025 dal gestore Consorzio Ambiente Dora Sangone (Cados), con propria deliberazione n. 11 del 16 aprile 2024, poi aggiornata con successivo provvedimento dell'organo consiliare n. 14 del 29 aprile 2024, a norma del detto art. 8 del D.P.R. 158/1999 ed al netto dei ricavi per recupero e riciclo, comprendente i costi diretti ed indiretti per ciascun dettaglio del servizio, compresi i costi amministrativi e di riscossione del tributo, anche in carico al Comune.

L'importo dei costi totali preventivati, al netto dei proventi propri spettanti al gestore Cados, corrisponde ad € 937.298,00, comprensivi di IVA e la copertura di tali costi 2025 mediante tariffa è integrale e pari al 100%, il gettito previsto a preventivo 2025-2027 è corrispondente per ciascun anno.

Le tariffe per singola utenza sono state determinate per la copertura dei costi al lordo di imposta sul valore aggiunto così come conteggiati, tenuto conto del regolamento applicativo e confermando i coefficienti applicativi di ripartizione tra le tipologie di utenza nel rispetto del DPR n. 158/1999, tenuto conto della quantità di superfici assoggettate e dei coefficienti qualitativi di rifiuti solidi urbani prodotti.

I coefficienti quali-quantitativi, rilevabili nell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, presentano una variabilità da un minimo ad un massimo ed è consentito elevarli o ridurli del 50%; la possibilità di elevarli o ridurli è norma recata dall'art. 57-bis, comma 1, del D.L. n. 124/2019 e successive modificazioni ma il Comune non ha inteso avvalersene.

Con e-mail del 30 aprile 2025, l'ufficio ha confermato che le riduzioni ed agevolazioni corrispondono a situazioni di effettiva minore produzione di rifiuti o del servizio e pertanto non necessitano di specifico finanziamento a carico della fiscalità generale dell'ente.

Si invita il Comune a monitorare, in corso d'anno, l'effettivo andamento del gettito TARI.

Visto l'art. 239 comma 1 lett. b, numero 7, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni sull'obbligo di espressione del parere del Revisore sulle "proposte ... di applicazione dei tributi locali.";

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 20 marzo 2025 ad oggetto "Approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2025 e PEF 2024/2025".

Il presente verbale è chiuso in data odierna con la sottoscrizione.

Torino, li 2 maggio 2025.

L'organo di revisione

Minarelli Marco

Firmato digitalmente ai sensi

dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005